COMUNE DI BORGO VELINO

STATUTO

Delibera n. 69 del 18/12/2001.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 Autonomia statutaria

- 1.Il Comune di Borgo Velino nell'ambito dei principi fissati dal D.Lgs. 18.8.2000,n. 267:
- a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;
 - b) è ente democratico che crede nei principi europeisti, della pace e della solidarietà;
- c) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli Enti Locali;
- d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sè e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più' vicina ai cittadini;
 - e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
- f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità; **2.**Il Patrono di Borgo Velino è San Dionigi e viene festeggiato il 9 ottobre.

ART. 2 Finalità

- **1.** Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo ed il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
- 2. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.
- 3.Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
- a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Borgo Velino; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni:
- **b)** promuovere attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;
- **c)** tutelare, conservare e promuovere le risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e le tradizioni culturali presenti sul proprio territorio:

- d) valorizzare lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
- **e)** sostenere le realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
- f) tutelare la vita umana, la persona, la famiglia e la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi, garantendo il diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
- **g)** riconoscere i bambini come soggetti di diritti e rivendicare all'infanzia, come a tutte le età della vita, un valore autonomo, garantendo la promozione di politiche in favore dell'infanzia e assicurando la tutela dei diritti fondamentali:
- **h)** rispettare e tutelare le diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
- i) sostenere la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
 - I) riconoscere pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;
- **m)** collegare la propria cultura con le tradizioni di un'originaria civiltà contadina di cui si registrano significative testimonianze storiche;
- **n)** riscoprire e rivalutare tali valide tradizioni ed eloquenti testimonianze, per conservarle e consegnarle, quale prezioso patrimonio culturale, alle future generazioni;
- o) sostenere ed incentivare le produzioni e le opportunità di reddito alternative rispetto alla precedente organizzazione sociale, mediante il potenziamento delle capacità di attrazione turistica, l'ammodernamento delle strutture commerciali, la promozione e lo sviluppo delle potenzialità artigianali e piccolo-industriali, la ripresa e l'ammodernamento di coltivazioni tradizionali di prodotti tipici da offrire in appropriate forme alle domande del mercato in evoluzione;
- **p)** ricercare e valorizzare ogni più valida forma di scambio e di comunicazione con le comunità contermini, nella consapevolezza di determinare in tal modo accrescimenti e qualificazioni del patrimonio culturale e comportare complementari opportunità di crescita organizzativa ed economica;
- **q)** sostenere la formazione dei giovani considerando i servizi scolastici come servizi primari, nella consapevolezza che tale impegno è momento centrale della vita amministrativa in quanto investimento sul futuro in un contesto sociale povero di risorse economiche.
- **4.**Il Comune infine promuove forme di collaborazione con gli altri Comuni, la Comunita' Montana e l'Unità Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti nella normativa vigente, mediante accordi di programma dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

ART. 3 Territorio e Sede Comunale

- **1.** I confini territoriali del Comune di Borgo Velino sono quelli descritti nel D.P.R. 29.11.1957 n. 294 relativo alla ricostituzione del Comune ad ente autonomo: il territorio comunale si estende per Kmq. 17,34 confina con i Comuni di: Cittaducale, Rieti, Micigliano, Antrodoco, Fiamignano, Petrella Salto e Castel S.Angelo.
- **2.** I predetti confini definiscono la circoscrizione sulla quale il Comune esercita la sua funzione ed i suoi poteri.
- **3.** Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

- **4.** Gli insediamenti abitativi del Comune di Borgo Velino sono prevalentemente concentrati nel capoluogo e nella frazione di Collerinaldo. Eventuali modifiche della denominazione delle frazioni può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.
- **5.**La sede del Comune è posta nel capoluogo in piazza Umberto I n. 33 e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio Comunale.
- **6.** Gli uffici comunali possono essere ubicati anche nelle frazioni o in altre zone del territorio comunale.
- **7.** Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

ART. 4 Stemma e Gonfalone

- 1. Lo stemma del Comune è rappresentato da un ovale incorniciato sul quale campeggia il profilo stilizzato di tre colli (simbolo araldico della famiglia Farnese) e figura il giglio fiorentino (simbolo della famiglia dei Medici, cui appartenne, al pari della famiglia Farnese, madama Margherita d'Austria, assegnataria nel XVI secolo del territorio comprendente Borgovelino allora chiamato Borghetto): il tutto contornato da un nastro drappeggiato con la scritta "Insignia Fidelis Burghetti".
- **2.** Il gonfalone del Comune riporta lo stemma su sfondo a due colori, rosso e verde, diagonalmente divisi.
- **3.** Dopo che ne sara' perfezionato il riconoscimento con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze o ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco puo' disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
- **4.**La Giunta puo' autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 5 Programmazione e cooperazione

- **1.** Il Comune persegue le proprie finalita' attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicita' e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
- **2.**Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Rieti, con la Regione Lazio e la Comunita' Montana del Velino ed eventuali ulteriori enti sovracomunali.
- **3.**In particolare il Comune attiva e partecipa a forme di collaborazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, specie con i Comuni contermini, con il fine di conseguire piu' elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare e agevolare la funzione delle utilita' sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e pereguato il concorso finanziario per le stesse richiesto.
- **4.** Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto e il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo. Soprattutto in relazione all'assunzione e regolamentazione di servizi pubblici il Comune valutera' l'opportunita' di prevederne l'esercizio nelle forme associative previste dalla legge, tenendo conto dell'omogeneita' dell'area territoriale interessata dalle tradizioni di precedenti collaborazioni e delle prevedibili economie di gestione.

Tale prospettiva trova primario riscontro nella Comunita' Montana, gia' individuata dalla legge come Unione di Comuni (Unione Montana) e affidataria dell'esercizio associato di

funzioni e servizi comunali senza escludersi l'eventualita' di possibili unioni e unificazioni con Comuni contermini.

ART.6 Statuto Comunale

- **1.**Il presente Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali, di quelli amministrativi e di gestione, e' adottato dal Consiglio Comunale con la maggioranza e le procedure stabilite dalla legge.
- **2.**Il presente Statuto, dopo l'esecutivita' della delibera di approvazione, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
- **3.**Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.
- **4.**Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
- **5.**Lo Statuto deve essere a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la sede comunale.
- **6.** Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle modifiche statutarie.
- **7.**L'iniziativa delle modifiche statutarie appartiene alla Giunta e a ciascun Consigliere Comunale.
- **8.**Le proposte di modifica dello Statuto prima di essere poste all'esame del Consiglio Comunale sono depositate per 15 giorni presso la Segretaria Comunale dandosene pubblico avviso all'Albo Pretorio ed entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri Comunali.
- **9.**L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa del Comune, abroga le norme statutarie con esse incompatibili ed il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro 120 giorni dalla entrata in vigore delle leggi stesse.

ART. 7 Regolamenti

- 1.Il Comune ha potesta' regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
- **2.**Il Comune esercita la potesta' regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
- **3.**I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme d'attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di quindici giorni, da effettuare successivamente all'esecutivita' delle relative deliberazioni di approvazione.
- **4.**Del deposito e' data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all'Albo Pretorio.

ART. 8
Consiglio Comunale dei ragazzi

- **1.**Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani di ambo i sessi alla vita collettiva, puo' promuovere la costituzione di un Consiglio Comunale in cui possono essere eletti i giovani che abbiano un' eta' compresa tra i 12 ed i 17 anni compiuti.
- **2.**Il Consiglio Comunale cosi' costituito ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'Unicef, problemi sociali.
- **3.**Le modalita' di elezione ed il funzionamento del predetto Consiglio Comunale sono stabilite con apposito regolamento.

ART.9 Albo Pretorio

- **1.**Nella Sede Municipale, in luogo accessibile al pubblico, e' individuato apposito spazio da destinare all'Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.
- **2.**Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione avvalendosi di un Messo Comunale e su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
- **3.** Per meglio diffondere la conoscenza dell' attivita' amministrativa, l'adozione di atti fondamentali del Comune o informazioni relative a dati e notizie di carattere generale sono anche resi noti alla collettivita' in apposito spazio pubblico sito all'esterno del Comune.

ART.10 Pari opportunita'

- **1.**Il Comune, al fine di garantire pari opportunita' tra uomini e donne:
- a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 36, comma 3, lett.c), del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilita' deve essere adeguatamente motivata;
 - b) assicura pari dignita' di uomini e donne sul lavoro;
- c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
- **d)** adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunita' Europea in materia di pari opportunita', sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica:
- e) assicura negli organi collegiali del Comune, per quanto possibile, la presenza di entrambi i sessi.

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I Organi Istituzionali

ART.11 Organi

- **1.**Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
- 2.Il Consiglio Comunale e' organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
- **3.**Il Sindaco e' responsabile dell'amministrazione ed e' il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
- **4.**La Giunta collabora col Sindaco nel governo del Comune e svolge attivita' propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

ART.12 Deliberazioni degli organi collegiali

- **1.**Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facolta' discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualita' soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
- **2.**Gli amministratori che dichiarano di astenersi dal voto non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validita' della seduta.
- **3.**Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei votanti escludendo dal computo le astensioni e, computando, invece, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.
- **4.**Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo statuto e dai regolamenti.
- **5.** Per gli atti di nomina e' sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, di statuto o di regolamento, la maggioranza semplice e risultera' eletto chi avra' riportato il maggior numero di voti ed a parita' di voti il piu' anziano di eta'.
- **6.**L' istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta e' curata dal Segretario Comunale, secondo le modalita' ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
- **7.**Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Sindaco, di norma il più giovane di età.
- 8.1 verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

ART. 13

Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

- **1.**Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonchè presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
- **2.**I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionali in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
- **3.**Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
- **4.**L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
- **5**.Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

CAPO II Consiglio Comunale

ART. 14 Consiglio Comunale

- 1.Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco che è, per legge, il presidente delle adunanze del Consiglio Comunale; in caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco, qualora faccia parte del Consiglio Comunale, oppure, nel caso in cui questi sia esterno, dal consigliere anziano.
- **2.**L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
- **3.**Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
- **4.**Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
- **5.**Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialita' e corretta gestione amministrativa.
- **6.**Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonchè le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

ART. 15

Sessioni, convocazione ed adunanze

- 1.L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
- **2.**Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
- **3.**Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione delle sedute straordinarie può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
- **4.**La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.
- **5.**La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare da consegnarsi a ciascun consigliere secondo le modalità stabilite dal Regolamento del consiglio; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.
- **6**.L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
- **7.**L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
- **8.**La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 24 ore prima della seduta.
- **9.**Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti del Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
- **10.**Il Consiglio si riunisce con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco.
- **11.**Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco.
- **12.**In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

ART.16 Prerogative delle minoranze consiliari

- **1.**Le norme del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto di informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle aziende, istituzioni e degli enti dipendenti.
- **2.**Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la presidenza delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.
- **3.**Nei casi non espressamente disciplinati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonchè in tutte le commissioni anche a carattere

consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la rappresentanza della minoranza.

ART. 17 Prima seduta del Consiglio

- **1.**La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.
- **2.**Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.
- **3.**La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ART. 18 Linee programmatiche di mandato

- **1.**Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo tenendo conto di quanto già proposto ai cittadini nel programma elettorale.
- **2.**Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
- **3.**Con cadenza annuale e orientativamente in concomitanza con la verifica degli equilibri di bilancio prescritta dalle norme di contabilità, il Consiglio Comunale in seduta straordinaria adotta specifica deliberazione di verifica in merito all'attuazione delle linee programmatiche proposte dal Sindaco all'inizio del mandato. In tale occasione il Consiglio stesso può procedere all'adeguamento dei programmi, ove siano intervenuti mutamenti nelle esigenze di fatto.
- **4.**E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
- **5.**Al termine del mandato politico-amministrativo il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 19 Commissioni

- **1.**Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia ove costituite, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
- **2.**Il funzionamento, la composizione nel rispetto del criterio proporzionale, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con apposito regolamento.

- **3.**La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.
- 4.Le funzioni delle commissioni sono istruttorie, consultive e non vincolanti.

ART. 20 Consiglieri

- **1.**I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- **2.**Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
- **3.**Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
- **4.**I consiglieri che non intervengono alle sedute ordinarie e straordinarie per tre volte cosecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.
- **5.**A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè a fornire al Sindaco, eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

ART. 21 Diritti e doveri dei consiglieri

- **1.**I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni.
- **2.**Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziative e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento del consiglio comunale.
- **3.**I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonchè dalle aziende, istutuzioni od enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti ed i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 22 del presente Statuto.
- **4.**Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

ART. 22 Gruppi consiliari

- 1.I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente alle indicazioni del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo, nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
- **2.**I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti secondo le modalita' stabilite nel Regolamento.
- **3.**Può essere istituita, presso il Comune, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dagli artt. 13 e 14 del presente Statuto, nonchè dall'art. 39, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel Regolamento del consiglio comunale.

CAPO III Sindaco

ART. 23 Sindaço

- **1.**Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
- **2.**Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonchè sull'esecuzione degli atti.
- **3.**Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
- **4.** Il Sindaco assume le funzioni di ufficiale di governo nei casi prescritti dalla legge.
- **5.**Il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni
- **6.**Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
- **7.**Al Sindaco oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
- **8.**Nella seduta di insediamento il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale pronunciando la seguente formula:"Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana".
- **9.**Distintivo del Sindaco o di chi ne fà le veci è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune da portare a tracolla.
- **10.**Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di Decreti.

ART. 24 Attribuzioni di amministrazione

- **1.**Il Sindaco ha la rappresentanza generale e legale dell'ente anche in giudizio, quando cio' non spetta gia' ai responsabili dei servizi; può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ; è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonchè l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
- **b)** promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
 - d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
 - e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- **f)** conferisce e revoca al Segretario Comunale se lo ritiene opportuno e previa deliberazione di Giunta le funzioni di direzione generale, nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con gli altri Comuni per la nomina del Direttore generale:
- **g)** nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.
- h) sovrintende, quale ufficiale di governo, alla tenuta dei registri di stato civile e popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

ART. 25 Attribuzioni di vigilanza

- **1.**Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
- **2.**Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
- **3.**Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 26 Attribuzione di organizzazione

- **1.** Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede; provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
- **b)** esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

ART. 27 Vice Sindaco

- **1.**Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
- **2.**In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco gli assessori secondo l'ordine di anzianità determinato dall'età.

ART. 28 Deleghe ed incarichi

- **1.**Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni fermo restando che i poteri di indirizzo e di controllo competono agli organi elettivi collegiali.
- **2.**Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge fatta eccezione per i provvediementi contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
- **3.**Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
- **4.**La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
- **5.**L'atto di delega -in forma scritta obbligatoria- indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza.
- **6.**La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco -anche dopo aver rilasciato delega- può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
- 7.La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna
- **8.**La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.
- **9.**Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio ed agli organi previst i dalla legge e pubblicate all'Albo Pretorio.
- **10.**Il Sindaco può attribuire ad assessori e consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.
- **11.**Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
- 12. Non è consentita la mera delega di firma.

ART. 29 Mozioni di sfiducia

- **1.**Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
- 2.Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3.La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle legge vigenti.

ART. 30 Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

- **1.**Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
- **2.**L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, competenti in materia, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
- **3.**La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
- **4.**La commissione, nel termine di trenta giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
- **5.**Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

CAPO IV Giunta Comunale

ART. 31 Giunta Comunale

- **1.**La Giunta è organo di impulso e di governo, collabora col Sindaco al Governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza, dell'efficienza e della partecipazione.
- **2.**La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
- 3.La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

ART. 32 Composizione

- **1.**La Giunta è composta dal Sindaco e da quattro assessori, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.
- **2.**Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; può tuttavia essere nominato anche un solo assessore esterno al Consiglio, purchè dotato dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale e purche' non sia stato candidato nelle ultime elezioni amministrative di questo Comune.
- **3.**L'assessore esterno può partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non ha diritto di voto.

4.La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

ART. 33 Nomina

- **1.**Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
- **2.**Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci ed irrevocabili dal momento dell'assunzione al protocollo del Comune.
- **3.**Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio unitamente alle nuove nomine e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
- **4.**Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonchè gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela ed affinita' entro il terzo grado, di affiliazione e i coniugi.
- **5.**Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 34 Funzionamento della Giunta

- **1.**La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce gli argomenti da trattare , anche tenuto conto di quelli proposti dai singoli assessori.
- **2.**Le modalità di convocazione e di funzinamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
- **3.**Le sedute sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti compreso il Sindaco e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.
- **4.**Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- **5.**A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta dirigenti e funzionari del Comune, tecnici e consulenti al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

ART. 35 Competenze

- **1.**La Giunta, fermo restando le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti, collabora con il Sindaco nel governo del Comune e compie gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore Generale, ai responsabili dei servizi comunali.
- **2.**La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso, nonchè di direttiva complessiva.
- **3.**La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzione organizzative:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;

- **b)** approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati ai responsabili dei servizi comunali;
- c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- **d)** assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- **e)** nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
- **f)** propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
- **g)** approva i regolamenti sull' ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- I) esercita previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione, Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
- **m)** decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
- **n)** determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
 - o) approva il Peg o Pro su proposta del direttore generale se nominato;
- **p)** determina e modifica le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la istituzione delle nuove;
- **q)** autorizza il Sindaco alla resistenza in giudizio, alla costituzione in giudizio ed opera la scelta del difensore nei casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino atti o componenti degli organi di governo oppure fattispecie coinvolgenti piu' responsabili dei servizi oppure congiuntamente atti degli organi di governo e dei responsabili dei servizi;
- **r)** autorizza la conciliazione e la transazione, su proposta del responsabile del servizio, quando trattasi di vertenza di importo superiore a L.10.000.000;
 - s) approva gli accordi di contrattazione decentrata:
- t) autorizza la nomina o la revoca del Direttore generale da parte del Sindaco ovvero il conferimento delle relative funzioni al Segretario Comunale;
- **u)** predispone ed adotta lo schema di programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
 - v) approva la programmazione triennale del fabbisogno del personale.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI ANCHE COMUNITARI E DEGLI STRANIERI EXTRACOMUNITARI SOGGIORNANTI

CAPO I Partecipazione e decentramento

ART.36 Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini ivi compresi quelli comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti, singoli od associati, all'Amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

- **2.**La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
- **3.**Il Consiglio Comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II Associazionismo e volontariato

ART. 37 Associazionismo

- **1.**Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
- **2.**A tal fine, la Giunta Comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio Comunale, ivi comprese le sezione locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
- **3.**Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
- **4.**Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto, nonchè quelle i cui organismi rappresentativi non siano eletti democraticamente.
- **5.**Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
- 6.Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.

ART.38 Diritti delle associazioni

1.Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

ART. 39 Contributi alle associazioni

- **1.**Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
- **2.**Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni e servizi.
- **3.**Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
- **4.**Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
- **5.**Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

ART. 40 Volontariato

- **1.**Il Comune promuove forme di volontariato tra la popolazione per attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonchè per la tutela dell'ambiente.
- **2.**Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

ART. 41 Consulte

- **1.**Il Comune promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, garantendo libertà, autonomia ed uguaglianza di trattamento.
- **2.**Le consulte sono costituite al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organi politici del Comune con l'apporto di tutte le competenze specifiche di organismi e persone che hanno una approfondita conoscenza in determinati campi di attività. Esse sono lo strumento di collegamento diretto tra la società organizzata e gli organi del governo locale.
- **3.**Le consulte sono istituite con deliberazione del Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati e restano in carica fino allo scioglimento dello stesso.
- **4.**La deliberazione istitutiva determina la composizione, le attribuzioni, gli scopi e le dotazioni dell'oganismo.

CAPO III Modalità di partecipazione

ART. 42 Consultazioni

- **1.**L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
- 2.Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

ART. 43 Petizioni

- **1.**I residenti nel territorio comunale possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
- **2.**La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
- **3.**La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro trenta giorni, la assegna in esame all'organo competente che deve pronunciarsi in merito entro sessanta giorni dal ricevimento.

- **4.**Se i termini previsti non sono rispettati ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.
- **5.**La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso da comunicare al primo firmatario della petizione.

ART. 44 Proposte

- 1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a sessanta avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro trenta giorni dal ricevimento.
- **2.**L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta.
- **3.**Le determinazioni di cui al comma precedente sono comunicate formalmente al primo firmatario della proposta.

ART. 45 Accesso agli atti

- **1.**Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
- **2.**Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
- **3.**La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
- **4.**In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
- **5.**In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
- **6.**Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART. 46 Diritto di informazione

- **1.**Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
- **2.**La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in altri spazi del territorio.
- **3.**L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
- **4.**Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

- 5.Le ordinanze del Sindaco devono essere pubblicizzate mediante affissione.
- **6.**Inoltre, per gli atti più importanti, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari ed ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

ART. 47 Istanze

- **1.**Qualunque cittadino può rivolgere al Sindaco richieste in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
- **2.**La risposta alla richiesta deve essere motivata e fornita secondo i tempi e le modalità previsti nel regolamento sulla partecipazione.

ART. 48 Referendum

- **1.**Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
- **2.**Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
- **3.**Sono ammessi soltanto referendum consultivi, la indizione è fatta quando lo richieda almeno 1/3 degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale.
- **4.**Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di statuto comunale, di piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
- **5.**Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
- **6.**Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
- 7.ll referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
- **8.**Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti sempre che abbia partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto, altrimenti è dichiarato respinto.
- **9.**Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
- **10.**Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
- **11.**Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito Regolamento.

CAPO IV Difensore civico

ART. 49 Difensore Civico

1.Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione dell'ufficio del difensore civico.

2.L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli Enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo ed inseriti nell'apposito regolamento.

CAPO V Procedimento amministrativo

ART. 50 Diritto di intervento nei procedimenti

- **1.**Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
- **2.**Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale -a domanda o d'ufficio- deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.
- **3.**In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo s'intende di trenta giorni dal ricevimento della domanda o dal verificarsi delle condizioni prescritte.
- **4.**Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l'autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.
- **5.**I cittadini hanno diritto -nelle forme stabilite dal regolamento- a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.
- 6.L'attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.

TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 51 Obiettivi dell'attività amministrativa

- **1.**Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
- **2.**Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.
- **3.**Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonchè forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

ART. 52 Servizi pubblici comunali

1.Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2.I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 53 Forme di gestione dei servizi pubblici

- **1.**Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda e, in ogni caso, quando il servizio stesso può essere assicurato dai dipendenti;
- **b)** in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale:
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- **e)** a mezzo di societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
- **f)** a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonche' in ogni altra forma consentita dalla legge.
- **2.**Il Comune puo' partecipare a societa' per azioni, a prevalente capitale pubblico, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
- **3.**Il Comune puo' dare altresi' impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attivita' economiche, connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
- **4.**I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle societa' di capitali a maggioranza pubblica.

ART. 54 Aziende speciali

- **1.** Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale e ne approva lo statuto.
- 2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
- **3.**I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART.55 Struttura delle aziende speciali

- 1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
- **2.** Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore ed il Collegio di revisione.

- **3.** Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
- **4.**Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
- **5.**Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
- **6.**Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
- **7.**Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

ART. 56 Istituzioni

- **1.**Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
- 2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.
- **3.**Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di leggi, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
- **4.**Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.
- **5.**Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
- **6.**Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

ART. 57 Società per azioni o a responsabilità limitata

- **1.**Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
- **2.**Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
- **3.**L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
- **4.**Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
- **5.**I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
- **6.** Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7.Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ART. 58 Convenzioni

- **1.**Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e di servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri Comuni con la Provincia e con la Comunità Montana.
- **2.**Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
- **3.**Le convenzioni sono deliberate dal Consiglio Comunale e devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 59 Consorzi

- **1.**Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
- **2.**A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
- **3.**La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali.
- **4.**Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 60 Accordi di programma

- **1.**Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di provincie e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
- 2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

ART. 61 Unione di Comuni

1.In attuazione del principio di cui all' art. 5 dello Statuto e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2.L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dal Consiglio con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

ART.62 Principi strutturali e organizzativi

- **1.**L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) distinzione dell'attività di indirizzo e controllo e dell'attività di gestione;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti:
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 63 Organizzazione degli uffici e del personale

- **1.**Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
- **2.**Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
- **3.**I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
- **4.**Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 64 Regolamento degli uffici e dei servizi

- **1.**Il Comune attraverso il regolamento di ordinamento generale degli uffici e servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici, e in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi.
- **2.**Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonchè all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.
- **3.**I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

4.Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 65 Diritti e doveri dei dipendenti

- **1.**I dipendenti comunali, inquadrati in dotazione organica e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
- 2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
- **3.**Il dipendente è inoltre direttamente responsabile degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni verso il responsabile degli uffici e dei servizi, il quale sovrintende e coordina l'attività dei dipendenti a lui assegnati.
- **4.**Il regolamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

ART. 66 Responsabili degli Uffici e dei Servizi

- **1.**I responsabili degli uffici e dei servizi e le reletive funzioni sono individuati nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
- **2.**I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario o dal Direttore generale, se nominato, e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
- **3.**I responsabili degli uffici e dei servizi, coincidenti di norma con le figure apicali delle aree esistenti in organico, salvo diversa motivata determinazione, sono nominati dal Sindaco secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- **4.**Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

ART.67 Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

- **1.**I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- **2.**Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
- a) presiedono le commissioni di gara e di concorso ed assumono le responsabilità dei relativi procedimenti:
 - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

- **c)** emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
- e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
- f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco:
- **g)** pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
- h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal codice disciplinare;
- i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore generale, se nominato, e dal Segretario Comunale;
- **j)** forniscono al Direttore generale, se nominato, o alla Giunta nei temini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
- **k)** esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione:
- I) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore generale, se nominato, e dal Sindaco:
 - m) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
- **n)** rispondono, agli organi collegiali del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
- o) promuovono e sostengono liti, richiedono i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie riguardanti i diritti o i beni correlati all' attuazione dei compiti e all'adozione dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000, secondo le materie di rispettiva competenza; hanno la rappresentanza dell'Ente in giudizio, secondo le materie di rispettiva competenza, salvo quanto previsto dall'art. 35, comma 3 lettera q) del presente Statuto, operano la scelta del difensore ed hanno il potere di conciliare e transigere, tranne che nei casi di cui al citato art. 35, comma 3 lettera q), su parere legale, quando trattasi di vertenza di importo non superiore a L. 10.000.000 e previa autorizzazione della Giunta Comunale per le vertenze di importo superiore;
- **p)** esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti od eventualmente conferita dal Sindaco.
- **3.**Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
- **4.**Gli atti dei responsabili degli uffici e dei servizi assumono la denominazione di determinazioni.
- **5.**Le determinazioni sono esecutive dal giorno dell'adozione o nel caso comportino impegno di spesa dal giorno dell'apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.

ART. 68 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1.La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale

o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

- **2.**La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 comma 2 del D.Lgs. 267/2000.
- **3.**I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 69 Collaborazioni esterne

- **1.**Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
- **2.**Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazioni a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART.70 Segretario comunale

- **1.**Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
- **2.**Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.
- **3.**Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
- **4.**Il Segretario Comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune ed agli uffici.
- **5.**Può essere nominato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale, Direttore Generale.

ART. 71 Funzioni del Segretario Comunale

- **1.**Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e cura la redazione dei verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
- **2.**Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco.
- **3.**Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasioni delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonchè le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
- **4.**Il Segretario, se non viene nominato il Direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività secondo le direttive impartite dal Sindaco.
- **5.** Il Segretario fa parte del nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.
- **6.**Il Segretario comunale può rogare i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine

oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, ogni altra funzione anche di carattere gestionale attribuitagli dal regolamento, o conferitagli dal Sindaco.

TITOLO VI LA RESPONSABILITA'

ART. 72 Responsabilità verso il Comune

- **1.**Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
- **2.**Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi sottordinati, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità.
- **3.**Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ART.73 Responsabilità verso terzi

- **1.**Gli amministratori, il Segretario comunale, il Direttore generale, se nominato, ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
- **2.**Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario comunale o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
- **3.**La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario comunale, del Direttore generale, se nominato, o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore od il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
- **4.**Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilita è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 74 Responsabilità dei contabili

1.Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO VII PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA'

ART. 75 Demanio e patrimonio

- **1.**Le alienazioni del patrimonio del Comune sono effettuate secondo le disposizioni vigenti ed in particolare secondo le norme di cui all'art. 12 del D.Lgs. 15.05.1997 n.127 e successive modifiche ed integrazioni.
- **2.**Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed e' responsabile, unitamente al Segretario ed al Responsabile del servizio di Ragioneria del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
- **3.**I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.
- **4.**Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o altre forme di investimento garantite o nell'estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

ART. 76 Ordinamento finanziario e contabile

- **1.**L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
- **2.**Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del D.Lgs. 267/2000.

ART. 77 Revisione economico-finanziaria

- 1.La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
- **2.**Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 76, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione possa essere affidatario delle funzioni relative al controllo di gestione ovvero alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.

ART. 78 Tesoreria

- **1.**Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- **b)** la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il Tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente entro i termini stabiliti dal Regolamento di contabilita':

- c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- **d)** il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
- **2.**I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonchè da apposita convenzione.

ART. 79 Controllo economico della gestione

- **1.**I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
- 2.Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Revisore dei Conti
- **3.**La disciplina e l'organizzazione del sistema dei controlli interni è demandata ad apposite disposizioni regolamentari.

ART. 80 Attività contrattuale

- **1.**Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
- **2.**La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
- **3.**La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonchè la modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 81 Pareri obbligatori

- **1.**Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1-4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall'art. 17, comma 24 della Legge 127/97.
- 2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

ART. 82 Contravvenzione ai regolamenti comunali

1.Le contravvenzioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità, ai sensi degli artt. 3,6 e 7 del T.U.E.L. 267/2000, è stabilita nel rispettivo regolamento.

ART. 83 Statuto del contribuente

1.I regolamenti con i quali si esercita l'autonomia impositiva sono adeguati ai principi contenuti nella Legge 27.07.2000, n. 212, come recepiti nei regolamenti comunali di settore. **2.**In relazione al disposto dell'art. 2 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonchè in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 84 Adozione dei regolamenti

- **1.**Tutti i Regolamenti devono essere deliberati entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, fatti salvi i termini diversi fissati dalla legge.
- **2.**Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, continueranno ad applicarsi tutti quelli previgenti, per quanto compatibili con il presente Statuto e con la normativa in vigore.

ART. 85 Entrata in vigore

1.Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.